

ORDINI E COSTITUZIONI FINO AL 1591

IV

ORDINI E DECRETI CAPITOLARI DAL 1570 AL 1591

EDIZIONE

a cura di

CARLO PELLEGRINI C.R.S.

ARCHIVIO STORICO DEI PADRI SOMASCHI – N. 17
ROMA – CURIA GENERALIZIA DEI PADRI SOMASCHI – 1997

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RESEARCH REPORT
NO. 1000

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

ORDINI E COSTITUZIONI FINO AL 1591

IV

Ordini e decreti capitolari dal 1570 al 1591

INTRODUZIONE

1. Fascicoli precedenti

I documenti finora pubblicati dalle fonti che trattano delle Costituzioni sono i seguenti: 1. Libro delle proposte (1536-1538), Fonti 4; 2. Costituzioni che si servano dalla Congregazione di Somasca, Fonti 7; 3. Ordini e decreti capitolari dal 1547 al 1568, Costituzioni del 1569, Fonti 8. Continuiamo con la pubblicazione fino al 1591 con altri due fascicoli: Ordini e decreti capitolari dal 1570 al 1591, fonti 21; Costituzioni del 1591, fonti 22.

2. Contenuti del presente fascicolo

In questo fascicolo delle Fonti vi è il contenuto di decreti riguardanti le Costituzioni dal 1570 al 1591.

Questi documenti sono raccolti in due manoscritti: fino al 1580 gli «Acta Congregationis», dal 1580 al 1591 gli «Atti dei Capitoli generali».

Quanto agli «Acta Congregationis» abbiamo già dato una informazione. Qui vengono estratti i documenti che riguardano le Costituzioni, trattati nei capitoli generali dal 1569 al 1580. A partire dal 1580 il materiale viene estratto dagli «Atti dei Capitoli generali» fino al 1591. La raccolta arriva al 1591, quando, per decreto del Capitolo generale, fu steso un testo completo di Costituzioni, che riporteremo nel seguente fascicolo.

Gli «Acta Congregationis» presentano un insieme delle decisioni capitolari, steso in ordine cronologico nella seconda metà del secolo XVIII. Di essi raccogliamo soltanto quelli contenuti fino al 1580, perché dal 1580 incomincia la stesura ufficiale degli «Atti dei capitoli generali», dove tra le varie decisioni sono trattate anche quelle che riguardano le Costituzioni.

3. Argomenti di Costituzioni trattati dal 1570 al 1591

Costituzioni: 1580, 1581, 1588, 1589, 1591.
 Privilegi della Santa Sede: 1572, 1573, 1576, 1578, 1588, 1591.
 Capitolo generale: 1571, 1572, 1573, 1574, 1580, 1581, 1583, 1584, 1587, 1588, 1589, 1590.
 Elezione del governo della Congregazione: 1571, 1572, 1578.
 Preposito generale: 1574, 1581, 1584, 1585, 1588, 1589, 1590.
 Procuratore generale: 1581.
 Definitori: 1588.
 Visitatore: 1571, 1578, 1581, 1586, 1589, 1590.
 Cancelliere generale: 1581.
 Segreto: 1579, 1581.
 Noviziato: 1581, 1582, 1586, 1587, 1589, 1590.
 Ammissione alla professione: 1571, 1576, 1578, 1579, 1581, 1582, 1586, 1587, 1588.
 Ammissione agli ordini: 1581.
 Povertà: 1581, 1585, 1589.
 Beni della Congregazione: 1571, 1579.
 Portare armi: 1585.
 Abiti: 1574, 1576, 1578, 1581, 1585, 1587, 1589.
 Castità: 1585, 1589.
 Governo delle case religiose: 1571, 1574, 1576, 1578, 1581, 1585, 1587, 1588.
 Obbedienza: 1580, 1585, 1589.
 Amministrazione delle case religiose: 1571, 1576, 1578, 1579, 1580, 1581, 1591.

ORDINI E COSTITUZIONI FINO AL 1591

Studio dei religiosi: 1580, 1581, 1585, 1586, 1587, 1588, 1591.

Pregiera: 1578, 1580, 1581, 1585, 1586, 1588.

Culto: 1582.

Apostolato: 1578, 1581, 1586, 1587, 1590.

Condizione nell'accettare luoghi pii: 1571, 1585.

Cura degli orfani: 1571, 1581, 1584, 1588, 1590.

Amministrazione luoghi pii: 1571.

Ricreazione: 1579, 1581.

Vita di san Girolamo e storia della Congregazione: 1585.

4. *Manoscritti*

La documentazione si trova nell'Archivio storico dei padri Somaschi a Genova Santa Maria Maddalena: gli «Acta Congregationis», B 59, gli «Atti dei Capitoli generali», B 44, C 31.

ORDINI E DECRETI CAPITOLARI DAL 1569 AL 1591

ACTA CONGREGATIONIS 1570 – 1580

[f. 92r] Fu decretato che la elezion del proposito e de consiglieri si facesse dai sacerdoti professi, secondo i canoni.

...

Che nessuno sia ammesso alla professione, che non sia accettato da 6 voti favorevoli de professi.

...

Che portando alcuno robba di momento alla congregazione, si faccia subito di quella un inventario.

...

Che partendo alcuno da un'opera, lasci l'inventario.

...

Decreto che si osservi il secreto delle cose trattate nel capitolo.

[f. 92v] Che nessuno tenga dinaro, fuorché chi amministra le cose della casa, il quale, non avendo a render conto ai protettori, il rendano alli nostri visitatori.

Decreto che nell'accettazion de luoghi più si osservino inviolabilmente gl'infrascritti capitoli.

Che vi sia chiesa od oratorio per le messe, uffici e orazioni degli orfani e per tener il santissimo Sacramento per quegli che si comunicano frequentemente.

Che il luogo sia libero, onesto, separato da donne. Vi sia un dormitorio capace di tanti letti quanti sono i figlioli e che tutti veder si possino al lume d'una lampada, che starà accesa di notte.

Che siavi un altro luogo capace, in cui assieme lavorar possano.

Che vi sia un refettorio, cucina e dispensa commoda.

Che non entri alcuna donna e li soli uomini si ammettano col suono del campanello alla porta.

Che la congrega de signori protettori non si muti, se non nei casi di qualche disordine; e se la città vorrà mutarli ogni anno,

non si accetti la cura del pio luogo, succedendo in simili mutazioni confusione e affanno ai ministri di casa, perché ognuno dei signori deputati vuol mostrare la propria autorità.

Che li signori protettori non accettino che figlioli orfani e d'anni sette, domandando prima al comesso se vi sia luogo.

Che da medesimi protettori sieno i figlioli applicati a qualche arte e visitati almeno una volta al mese, ma quelli però solamente che saranno loro proposti dalli ministri di casa.

Che li stessi non si intromettano circa la partenza o permanenza de ministri, i quali dipendono da soli loro capitoli e visitatori.

Che li stessi non accettino alcun uomo in casa senza il consenso del sacerdote e de ministri.

Che per fare la congrega vi sieno sempre presenti il sacerdote ed il commesso per schivar le confusioni.

Che il tesoriere e lo spenditore spendino secondo le polize mandate dal sacerdote o comesso e non altrimenti.

Che il sacerdote tenga una chiave del denaro e l'altra il cassiere.

Che dove i denari de lavorieri e l'elemosine stanno appresso del sacerdote, spendendo il comesso od altra persona, tenga conto fedele per darne scarico ai visitatori.

Che si possa tener quei sacerdoti e ministri che saran necessari con loro coadiutori.

Che dal superiore o sacerdote si possa mutare dette persone, ed anche qualche orfano, senza ricevere impedimento.

Che si possano alloggiare, almeno per una notte, quegli dell'altre opere che passano, e qualche amico.

Che li ministri possan insegnare agli orfani a leggere e le buone arti in casa, senza mandarli alle botteghe.

[f. 93r] Che a quegli che partiranno per un altro luogo, se gli possa somministrare il viatico.

Che, accettandosi qualche fondazione in avvenire, non si accetti la compagnia de protettori per fugire i contrasti, ma, oltre il vescovo, si elegga uno della città per nostro conservatore e pro-

tettore; il che si faccia anche i quei luoghi dove li protettori sono di già introdotti.

In fine che la compagnia non serva ai luoghi di donne etc.

1571

[Dieta, Brescia, 19 agosto]

...

Decreto che per l'assenza del padre generale si elegga un vicario generale.

...

Decreto che si pubblichi a Roma l'immediata soggezione alla Santa Sede della religion nostra con tutti i luoghi che ella possiede; di poter eleggere uno o più conservatori e questi mutare ad arbitrio della Congregazione. Che siaci conceduta la esenzione di qualunque sorta di decime e comunicar possiamo li privilegi degli orfani di Roma e de mendicanti.

Che non sia ammesso alcuno alla probazione, che non sia stato per qualche giorno tra noi, salvo per qualche urgente causa; e tutto con il consenso del preposito generale.

...

[f. 93v] Decreto che nelle visite dei luoghi il padre visitatore entri in chiesa e, raccolto con la famiglia, faccia con quella orazione; poi tutti lo abbraccino e ricevano la benedizione. Visiti le camere, le cose della chiesa e del Sacramento. Osservi se li ministri frequentino li sacramenti, l'orazion vocale e mentale. Se maneggiansi denari, vegga i libri de conti. Osservi se i putti imparano a leggere e scrivere e se a tavola si legge la vita cristiana. Intenda i difetti, se vi è scandalo in casa o fuori e se sono osservati gli ordini. Dovrà esaminare la vocazione de non professi; se tutti abbiano il loro vitto e vestito; se alcuno tenga denari senza licenza, se donne o altre persone praticano in casa; se escan di collegio soli o accompagnati. Se vi è alcuna differenza o coi protettori o con altri; se gli ufficiali di casa fanno il dover

loro; se vi è l'inventario de libri e d'altro. Come sono trattati gl'infermi e i forastieri; come li figlioli sono netti e ben accostumati; dove si confessano li sacerdoti; interrogare i chierici e i sacerdoti novizi delle dimissorie e degli ordini e come siano ordinati; farsi notificar da professi li loro beni stabili e le pretese che aver possono e farli rinonziare le loro ragioni, essendo della religione.

...

1572

[*San Maiolo di Pavia, 20 aprile*]

...

[f. 103r] Ordine che si stampino le bolle e privilegi per darne coppia a tutte le case della Congregazione.

Che dal capitolo si diano le patenti al preposito generale ed a rettori del loro officio.

Che abbian voce in capitolo quei solamente che hanno governo, o che sono chiamati e data loro la voce dal preposito generale coi consiglieri.

Che chi averà cura del capitolo, sia ancora correttore del medesimo.

...

1573

[*San Giovanni Battista di Genova, 6 aprile*]

...

[f. 107r] Decreto che l'orazion vocale della sera si cominci con la recita del *Confiteor*.

Data la facoltà al preposito generale di eleggersi un vicario, che per lui assente governi la Congregazione.

Ordine d'impetrare da Roma tra gli altri privilegi quello di poter eleggere un conservatore di ciascuna casa.

...

1574

[*San Martino di Milano, 25 aprile*]

[f. 112r] Decreto che, fatta l'elezione del preposito generale, si andasse in chiesa dicendo l'inno *Te Deum* etc.

Che nel canone della messa, dove si dice *antistite nostro*, si facesse memoria del preposito generale.

...

Privati di voce chi rivela fuori di capitolo le cose trattate in quello, oltre altre pene ad arbitrio del preposito generale, secondo la colpa. Li non professi non s'introducano nel capitolo, se non per cagione di dire le colpe loro.

...

Decreto che nelle nostre chiese s'introduca il canto fermo. Che si possano tenere organi.

...

Ordine che nessuno accetti persona adulta senza licenza del preposito generale, salvo per bisogno della propria casa.

Che nessuno dorma sopra la piuma senza necessità e licenza. Che nessuno porti pelliccia longa. Che senza viglietto del padre proposto non si dieno denari ai viandanti, né si manchi al loro bisogno. [f. 112v] Che nessuno si confessi fuori di casa.

1576

[*San Maiolo di Pavia, 7 maggio*]

...

[f. 118r] Fu conchiuso e confermato che li superiori de collegi si chiamino propositi, il che fu determinato nell'antecedente capitolo di Roma.

...

Che si impetrino da Roma i privilegi delle censure e irregolarità.

...

Che li successori non mutino le cose stabilite da suoi predecessori senza facultà del preposito generale.

Che chi non ha governo, non tenga danari senza licenza del preposito generale in iscritto e sigillata col sigillo della religione.

[f. 118v] Fu decretato che ne collegi non si vada a morto, se non nelle proprie parrocchie.

Che nessuno sia ammesso alla professione che non habia li due terzi dei voti in favore.

Che non si facciano feraiuoli di saglia, ma di panno, alti quattro dita dal collo del piede e col collare alto tre dita.

Che i laici non portino capelli aguzzi e calzoni imborsati; che la vesta sia longa a mezza gamba col feraiuolo più corto quattro dita.

1578

[San Martino di Milano, 19 aprile]

[f. 123r] Uscirono le seguenti ordinazioni:

Che li propositi de collegi si mutino di tre in tre anni, riservando al proposito generale ed al capitolo la libertà di confermarli per cagione urgente.

Che suonato il segno dell'andar al riposo, si osservi il silenzio, né alcuno prima della mattina entri nella camera dell'altro senza penitenza, ad arbitrio del padre proposito. Inoltre che si osservi il silenzio a tavola e si legga per tutto il tempo che si mangia.

Che alle orazioni e uffici non si aggiunga cosa alcuna, salvo per qualche gran bisogno e con brevità.

Che in tutti i luoghi si tenga la porta serrata e un portinaio da custodirla.

Che i sacerdoti portino i mantelli di saglia pannata in ogni tempo, concedendosi però l'uso dei già fatti sinché consumati sieno.

Che li propositi de collegi non facciano compere, né contratti appartenenti al pubblico senza l'assenso della Congrega.

...

Che ogniuno si confessi dal superiore della casa o da un suo deputato.

Che li sacerdoti nelle congreghe dicano le colpe, così li commessi, presente il rettore.

Che senza la licenza in iscritto del preposito generale nessuno predichi in chiesa da pulpiti, potendosi però esercitare i giovani nel refettorio.

Nel coro si stia a sedere, dicendosi i salmi e le lezioni solamente.

[f. 123v] Che si benedicano le vesti, quando si riceve alcuno alla professione.

Che ne collegi almeno ogni due mesi si riveggano li conti alla presenza di due sacerdoti.

Che ne collegi si costruiscano le carceri, né abia autorità di far incarcerare che il preposito generale e li visitatori.

Che nessuno tenga denaro od altra cosa in particolare senza licenza del suo padre superiore.

Che nessuno assuma carico da vescovi senza licenza del preposito generale.

Che niuno scriva lettere infamatorie, sotto le pene ad arbitrio del preposito generale e de visitatori.

Che nessuno scriva o riceva lettere senza licenza speciale del superiore.

...

Che si impetri da Roma un conservatore per tutta la religione e luoghi da quella posseduti.

Che si elegga un procurator generale, che sia assistente in Roma.

Che li visitatori non obblighino nelle visite a confessarsi da esso loro.

Che li rettori non dicano le colpe che nel capitolo.

1579

[*Santa Maria Bianca di Ferrara, 2 maggio*]

...
[f. 126r] Ordine che il superiore non possa alienar cosa, benché minima, della religione o di chiesa senza la facoltà del capitolo.

Chi il superiore non possa senza di detto capitolo far un vicario generale, procuratore e visitatore generale, né accettare alcun sacerdote secolare maggiore di 40 anni od altre persona incognita, senza assenso capitolare.

Che lo stesso superiore, o vogliam dire generale, non dia licenza a propositi o rettori d'ammettere alcuno alla professione in generale; ma che abbiano terminato l'anno della probazione, proponerlo alla congrega et, accettato, darne ragguaglio al detto preposito generale e attendere da lui la particolare licenza.

...
Decreto che il cancelliere si elegga dal capitolo e duri quanto il generale.

...
Decreto che nell'accettar alla professione nessuno abbia voce nelle congreghe che non sia maggiore di anni 20.

Che si abbruggino li scacchi e castigato sia chi giuoca.

Che il padre canceliere sia il deputato a prendere possesso dei beni dei nostri professi, non esclusi però li superiori locali relativamente agli effetti esistenti nella loro città, dandone ragguaglio al detto padre cancelliere, al generale e al capitolo.

Che coloro i quali riveleranno i segreti della religione o difameranno in qualsivoglia maniera, siano *per triennium* privi di voce [f. 126v] e soggetti ad altre pene, secondo la qualità del delitto, da infliggersi eziandio da superiori locali, consultando il preposito generale se la cosa fusse importante.

...

[f. 247v] Decreto che in tutti li nostri luoghi si reciti ogni mese un officio da morto per li defonti della nostra Congregazione.

...

Decreto che li definatori con il cancelliere intervengano alle deputazioni.

...

Che nessuno studi se non quelle scienze che saranno determinate e che ciascuno renda ragione ogni anno dello studio fatto l'anno passato.

Furono confermate le Costituzioni fattesi nel capitolo dell'anno scaduto in Ferrara.

Decreto che chi non vorrà ubbidire alla propria deputazione, sia privato d'ogni cibo, finché si rassegni.

Che li superiori nella loro partenza consegnino ogni cosa a chi lasciano nel governo della casa, portandone l'inventario; sottoscritto da detto loro vicario, al capitolo.

Che li confessori amministrino il sacramento della penitenza con cotta etc.

Furono interdetti li breviari e uffici sordorati.

...

ATTI DEI CAPITOLI GENERALI 1581 - 1591

1581

[San Maiolo di Pavia, 10 aprile]

Decreti

[f. 23r] Che non si accetti niuno professo d'altra religione; ma, avend'havuto solo l'habito possi esser accettato dal reverendissimo padre generale con suoi consiglieri.

Item venendo alcuno alla religione, si facci l'inventario di tutto quello che porterà.

Item che niuno tenga danari, salvo chi ha l'amministrazione; et se alcuno de vocali fusse ritrovato tenerne, sia privato *ipso facto* di voce attiva et passiva *per triennium*, et gli altri al'arbitrio de visitatori et altri superiori.

Item ciascuno che [non] rende conto alli protettori, sia obbligato render conto al padre visitatore ogn'anno.

Item che nisuno sii adnesso all'anno della probatione, che prima non sii approvato per alquanti giorni, salvo se per qualche causa urgente, et con consentimento del reverendissimo padre generale o suo vicario.

Item che nel canone, dove dice *antistite nostro*, si dica il nome del reverendissimo generale.

Item chi rivelerà cosa alcuna del capitolo a chi non è vocale e chi diffamerà, sia privato di voce attiva et passiva per tre anni.

Item che niuno accetti persona adulta senza il consenso del reverendissimo padre preposito generale, o salvo per bisogno particolare del luogo suo.

Item che nisuno porti pelizze longhe senza licenza del reverendissimo padre preposito generale, il qual non la concedi senza necessità.

Item che non si dia denari a viandanti senza bollettino del re-

verendo rettore dove si parte, avvertendo tutti di dare il suo bisogno a ciascuno.

Item che nisuno si confessi fuori di casa, ma dal suo preposito o rettore, o dal suo substituto, usando diligenza ogni 15 giorni di veder quelli che mancano.

Item che li successori non rompino, né alterino, né sminuiscano quanto ha fatto il suo antecessore, senza licenza del reverendissimo padre generale o vero visitatori.

[f. 23v] Item che niuno porti calze imborsate, né meno capelli aguzzi.

Item che nelli collegii si tenga silentio, dato il segno di andare a dormire, nel qual tempo niuno vadi alla camera dell'altro; si tenga anco silentio in choro et in refettorio, dove si lega mentre si mangia.

Item che in tutti i loghi si tenghi serrata la porta continuamente con uno portinaro deputato.

Item che i sacerdoti portino i mantelli di rassa, ma non fiorentina.

Item che i prepositi de collegii non possino far contratti alcuni, di comprar o di vendere, o altra cosa importante, senza licenza del capitolo conventuale.

Item che li sacerdoti nei [collegii] dichino le sue colpe alla congrega et li prepositi et rettori solo la dichino al capitolo et li comessi alli suoi rettori con gl'altri grandi di casa.

Item che niuno predichi in pulpito senza licenza *in scriptis* del reverendissimo padre preposito generale, ma si faccino spesso essercitare i giovani in refettorio.

Item che niuno pigli carichi da vescovi, né impresa alcuna senza licenza del reverendissimo padre preposito generale.

Item che niuno scriva lettere, né riceva senza licenza del suo preposito o rettore, qual le veda, et sieno sigillate col suo sigillo, avvertendo ciascuno haver un sigillo ordinario per la casa.

Item che non si cantino in modo alcuno madrigalli.

Item che si faccia la disciplina ogni venerdì, secondo l'ordine delle vecchie constitutioni.

Item che si faccia l'advento et si digiunino anco li due giorni doppo la quinquagesima, né si possi lasciar senza licenza del reverendissimo generale, o suo vicario, esortando poi tutti a non voler per divotione mangiar carne al mercore.

[f. 24r] Item che non sii ammesso [alcuno] al studiare, né alli ordini sacri, se prima non sarà essercitato nel leggere lettioni et insegnar humanità almeno un anno, stando però al arbitrio del reverendissimo generale di sminuire o crescere a suo beneplacito.

Item che nisuno possi accettar sacerdoti, né altra persona che passi l'età di quarant'anni, eccetto il reverendissimo padre preposito generale, con patto d'appresentarlo al capitolo prossimo, escludendo al tutto non si possa accettar persona incognita.

Item che nisuno sii ammesso agl'ordini minori, né sacri, che non sia professo.

Item che i laici portino la beretta, ma non alla napolitana, o vero capello, ma non aguzzo, al arbitrio del preposito o rettore di quel luogo.

Item che non giuochi a scacchi, né altro giuoco dal qual ne possi nascer scandalo.

Item che li sacerdoti, commessi et altri ufficiali per le opere vadino al'oration vocale con i putti.

Item che li sacerdoti non vadino a dir messa fuori di casa, lasciando la sua casa.

Item che ciascuno nei collegii, essendo in choro al officio, occorrendosi partire per qualche occasione, faccino segno con inclinarsi al suo reverendo preposito; et chi entrerà in choro doppo principiato l'officio, stia in ginocchione dinanzi al altare et sin a tanto che dal preposito sarà avisato da levarse, nella cui assenza dal maggior de sacerdoti, che si ritrovaran ivi.

Item che in niuno di luoghi nostri si possi salvar person'alcuna fugita dalla giustizia, se non per tre giorni.

Item che tutti i forastieri, subito che giongono in un luogo, debbano consegnar tutte le lettere al preposito o rettore di quel luogo.

Item che il reverendissimo padre preposito generale, o visita-

tori, ne collegii ordinino il cantar la messa alla festa et altri divini officii, come gli parerà espediente, secondo la consuetudine de luoghi.

[f. 24v] Item che in nisuno luogo d'orfani se dichi l'officio grande in chiesa, salvo dove è l'obbligo, lasciando officiar agl'orfani, dicendo l'officio della Madonna et altre sue orationi solite.

Item che niuno resti fuori di casa la notte a mangiare.

Atti capitolari

...

[f. 2r] Fu ordinato che niuno sia adnesso al studio, né alli ordini sacri, che prima non se sia essercitato in leggere lettioni almeno un anno; ma che sia in arbitrio del padre generale di crescere e sminuire.

Fu ordinato che non si mandino novitii fuori di casa ad imparare cosa alcuna, né darli alcuni maneggi fuori di casa, né carico di spendere, né di far altro.

Fu ordinato che li prepositi di collegii siano eletti *per vota secreta* dal molto reverendo padre preposito generale, dalli due consiglieri, dalli quattro diffinitori e dal cancelliere.

Essendo fatto scelta de tutte l'ordinationi fatte nelli capitoli passati, fu conchiuso che gli infrascritti fossero notati et osservati.

Che niuno sia adnesso alla professione, se non è adnesso dalli voti delli professi di quel luogo e che non habbia li due terzi di voti in favore; et chi non è *in sacris* non habbia voce.

Che il molto reverendo padre preposito generale habbia la patente autentica per istromento del suo ufficio; così li rettori habbino le sue autenticate per mano del cancelliere.

Che niuno habbia voce in capitolo, se in quello non è adnesso dalli molto reverendi vocali.

Che il molto reverendo padre preposito generale non possa alienare beni stabili della religione, né beni mobili delle nostre chiese, senza il consenso del capitolo.

Che il molto reverendo padre preposito generale non possa fare vicarii, procuratori, né visitatori generali senza il consenso del capitolo.

[f. 2v] Che si faccia un procuratore generale della religione, che stia assistente in Roma.

Che il cancelliere sia eletto per voce da tutto il capitolo, quale habbia anco cura di scuodere li beni di professi, havendo sopra di ciò una procura generale dal reverendo capitolo.

1582

[San Maiolo di Pavia, 7 maggio]

Atti capitolari

[f. 2v] Fu ordinato che niuno sia adnesso alla probatione, se non ha la maggior parte di voti nel luogo dove habita, et l'istesso si servi nel dare la professione. Et alli novitii si deputi una penitenza ordinaria e non si admetti laico, che non sia per riuscire commesso, con il modo *ut supra*. Et similmente i laici habbino d'havere per la probatione i voti del capitolo conventuale et che tutti gli novitii, durante l'anno della probatione, portino una cintura di corame con una sola fibbia, senza altro ferro, et lunga fuori della fibbia.

1583

[San Maiolo di Pavia, 25 aprile]

Atti capitolari

[f. 3r] Fu ordinato che sedano in capitolo per ordine, secondo

che sono scritti nel libro di vocali, et altrove stiano per ordine secondo la professione loro.

1584

[San Maiolo di Pavia, 15 aprile]

Atti capitolari

[f. 3r] Fu ordinato che nelli nostri luoghi non si possa salvare più di tre giorni persona alcuna, che sia fugita dalla giustizia secolare.

[f. 3v] Che nella elezione del preposito generale vi siano i due terzi delle voci e siano nominati quelli due o tre, ch'avranno più voci; ma in tutti gli altri uffici basti la maggior parte delle voci.

Fu ordinato ch'in niuno luogo d'orfani si dice l'ufficio grande in chiesa, salvo dove è l'obbligo della chiesa.

1585

[San Maiolo di Pavia, 6 maggio]

Ordini

[f. 27r] Che ogniuno porti la veste serrata davanti.

Nel scriver lettere si dica reverendissimo al padre generale; alli prepositi, rettori et padri capitulari si dica molto reverendo padre; alli altri sacerdoti solo reverendo don tale.

Che non si scriva o dica messer a niuno, ma solo don o padre don tale; ma alli laici o chierici si dica solo il nome semplice, riservando per qualche commesso grave, al qual si dica padre tale.

Che si facciano i colari alle camise alti solo tanto che si possono piegar un ditto o due al più fuor del collare delle veste.

Che si faccia uno anniversario per li defunti della religione et benefattori ogni anno nelli collegii.

Non s'inviti alcuno a mangiar o dormir senza licenza de superiori.

Che niuno possi andar alla porta senza licenza del padre preposito o rettore, né accettar carico di sorte alcuna senza licenza de superiori.

Tutto quello sarà portato a ciascuno particolare, sia prima presentato al padre preposito o rettore, né alcuno possi dar fuori di casa cosa alcuna senza licenza de superiori.

Tutti quelli che verranno a capitolo, portino seco la copia delle ordinationi di detto capitolo et li padri visitatori n'habbino ancor loro copia, per darla dove ne sarà bisogno.

Che li collari delli mantelli siano alti almeno quattro deta.

...

Ch'in tutti li collegii si tenga delli studenti.

Che ciascuno per li luochi s'informi circa la vita di messer Geronimo Miani et di tutti li padri morti et cose notabili fatte nella religione nostra.

Che non si faccia capitolo altrove che nelli collegii nostri.

Che niuno porti armi di qualsivoglia sorte, salvo cortelli lunghi al più d'un palmo, sotto pena della privatione della voce attiva et passiva per doi anni a quelli che sono in capitolo, li prepositi o rettori siano privi di governo per doi anni, et li sacerdoti semplici, chierici et laici la prigione per un mese, et quelli che non sono professi o vero all'anno della probatione siano scacciati dalla religione.

Che niuno vadi a monistiero di monache, né mandargli presente, né lettere senza licenza del superiore del lucho nostro di quella città, sotto pena d'escommunicatione.

Che li proprietari non siano assolti salvo dal reverendissimo padre generale et dalli prepositi di collegii quanto li proprii sudditi.

Ch'in tutti li luochi nel mangiare si stia a tavola da una par-

te, dove si dia a ciascuno la sua parte separata.
Che non si faccia offerta alcuna nelle messe nuove.

Atti capitolari

...
[f. 3v] Fu ordinato che non si accetti niuno in capitolo per haver voce in esso, se non passa trent'anni: che niuno possa haver voce in capitolo, se prima non siano compiti tre anni dopo la professione.

Che non si accetti luogo alcuno, se prima dal capitolo non siano vedute le conventioni fatte fra le parti.

[f. 4r] Fu ordinato che ciascuno porti la veste serrata davanti. Ch' il nostro luogo di Santo Spirito sia il novitiato della religione. Che nel dare le penitenze nel capitolo intervengano li due consiglieri con il padre generale. Che niuno possa licenziare fuora della religione Piero da Triviolo Bergamasco senza il consenso del padre generale o visitatori et per causa importante al giudizio loro.

...
Fu ordinato ch' essendo convinto di dishonestà alcuno vocale, oltre ogni altra penitenza all' arbitrio del padre generale et diffinitori, quali a ciò sono eletti per giudici, sia per sei anni privo di voce attiva et passiva.

1586

[San Maiolo di Pavia, 6 maggio]

Ordini

[f. 28r] Che li confessori, predicatori et quelli ch' anno da essere ordinati siano approbati dal preposito et capitolo conventuale del collegio dove si ritroveranno, ma esaminati solo in presenza di sacerdoti di quello collegio, et in caso di qualche diffe-

renza s'aspetti il padre visitatore; et quelli che si ritrovano nelli luoghi d'orfani, aspettino il padre visitatore, qual possi admettere col consenso del rettore et altri professi di quello luocho.

Ch'in nullo uno della religione, ch'habbia avuto habbito d'altra religione.

Che li libri assignati alli collegii non siano levati fuori d'essi collegii senza special licenza del reverendissimo generale sotto pena di escommunicatione.

Che quelli che sono ammessi all'anno della probatione, non essendo ammessi alla professione, si possano tener per ministri, levandogli ogni segno di probatione.

Che quelli c'haranno fatto professione in habito laicale, non possano essere ammessi alli ordini sacri, né mutar habbito.

Che li visitatori habbino cura nel celebrar di sacerdoti della religione che siano osservate le ceremonie del missale et la conformità.

Ch'in tutti li collegii si legga una lettione sacra:

Atti capitolari

[f. 4v] Si è ordinato che niuno porti arme di qual si voglia sorte, salvo cortelli lunghi un palmo; e chi contrafarà, faccia l'infrascritta penitenza. Che li sacerdoti di capitolo siano privi per due anni della voce attiva et passiva; che li prepositi et rettori siano per due anni privati di governo; i sacerdoti semplici, chierici et laici stiano un mese in prigione; et quelli che non sono professi, ovvero sono alla probatione, siano scacciati fuori della religione.

Che niuno vada a monasterio de monache senza licenza del suo preposito o rettore sotto pena di esscommunicatione.

Che li proprietari non possano esser assolti, salvo che dal padre reverendissimo e dalli prepositi di collegii.

[f. 5r] Che li rettori et curati di nostri luoghi siano eletti per voti secreti.

[f. 5r] È stato anco ordinato che nelle messe nove non si faccia offerta alcuna.

1587

[San Maiolo di Pavia, 12 aprile]

Ordini

[f. 29v] Alli 14 fu ordinato che quelli che non vogliono insegnare grammatica o facultà et scientia se sono del capitolo, siano privati di voce attiva et passiva per duoi anni, se non sono di capitolo siano incarcerati per tre mesi e per cinque anni a venire non possino esser acetati in capitolo et sia in arbitrio del padre reverendissimo dargli delle due pene qual avrà giudicato più espediente.

Uno confessore straordinario sia segnato dal reverendissimo padre generale o dal padre visitatore alle putte e donne sottoposte alli padri della congregatione.

Chel capitolo conventuale elegga il parochiano, qual sia soggetto al molto reverendo padre preposito di quel luogo in tutto e per tutto tanto delle cose della chiesa et cura d'anime, quanto nelle pertinenze al carico della religione et al capitolo conventuale si chiamino tutti i professi vocali di quella città o terra, avvertendo però che i vocali bisogna siano *in sacris*.

Che nell'avvenire i laici facciano la probatione nel novitiato o in qualche colegio.

Che le zimarre che portano i professi siano nere, con le maniche entiere e non spezzate e i colari semplici senza vanità et ciascuno porti le scarpe de un pezzo senza orecchiette et legami di seda; le vesti siano senza bottoni e tutti nel vestire si conformino secondo le nostre constitutioni dove si tratta della forma e maniere de vestimenti di professi della nostra religione.

Che li sacerdoti quali hanno cura delle putte e donne sottoposte alla nostra religione, non possino entrare nelli loro monasterii senza licenza del padre reverendissimo o del padre visitatore o del preposito di quel luogo per qualsivoglia causa, salvo che per l'amministrazione de santi sacramenti, quali ministreranno con la cotta et stolla; et mentre confessano l'inferme nel monasterio e nella clausura, l'uscio della camera sia aperto e di più all'osservanza di questa constitutione siano maggiormente tenuti tutti li altri sacerdoti, chierici, novicii et laici sottoposti alla religione di Somasca.

Che nessuno si presenti al ordinario né per ricevere li ordini, né per haver licenza di confessare senza licenza del suo superiore.

Atti capitolari

...
 [f. 5v] Ch'ogni anno tutti i padri vocali, congregati in capitolo, giurino di eleggere in generale quello che secondo la loro coscienza havranno giudicato più idoneo a tale officio.

Che tutti i vocali e quelli che saranno accettati in capitolo giurino di non rivelar ad altri fuori del capitolo le cose trattate, o che si trattaranno in esso capitolo, che fossero, rivelandole, in pregiudicio universale della religione, ovvero di alcuno particolare dell'istessa religione.

...
 [f. 5v] Proponendosi se li prevosti debbano esser eletti dalli diffinitori o dal capitolo, fu deliberato che i prevosti et i rettori siano eletti dalli diffinitori, il che ancora fu stabilito 1581.

...
 Fu ordinato che ciascuno senta in capitolo et a mensa secondo l'ordine della professione.

...
 [f. 5v] Et che li prevosti non durino più di tre anni in officio nel medesimo luogo.

...
[f. 6r] Ch'il padre reverendissimo possa admettere alla professione i laici, ch'hanno fatto la probatione, non ostando la constitutione del capitolo, che fu fatta alli 7 de maggio 1582.
...

1588

[*Santa Lucia di Cremona, 1° maggio*]

Ordini

[f. 32r] Che tutti li vocali che erano presenti d'esser attenersi in coscienza legitimi, acciò potessero giuridicamente quest'anno eleggere et esser eletti e che ogn'uno al futuro prossimo capitolo habbia a portar la fede autentica della legitima e chi non la porterà sia privato del capitolo.

Che al nostro padre generale nel scrivergli s'habbi a tralasciare il titolo reverendissimo e dirgli al molto reverendo padre nostro generale o superiore e, nel parlargli, la paternità vostra molto reverenda.

Che coloro i quali saranno convinti d'haver procurato lettere di favore dall'illustrissimo protettore o d'altri prelati e signori secolari per fermarsi in luoghi o per ottenere altri luoghi che siano privati de tali luoghi da loro ricercati e castigati nell'arbitrio del molto reverendo padre generale.

Che intorno al canto si osservi la nuova constitutione.

Che in tutti i luoghi nostri si comprano l'opere del Navarro.

Che nelle nostre accademie niuno donzenante s'accetti che passi 16 anni e che non si possano tenere come hanno venti anni.

Che nel giorno delle indulgenze si osservi il decreto del cardinal Borromeo ne i nostri luoghi et collegii, ma a luoghi d'orfani si dia soddisfattione alli signori protettori.

Che nelli collegii sia vicepreposito uno di vocali ritrovandosi ivi e se due il primo de vocali.

Fu ordinato che si osservino le nove constitutioni, ma che non s'intendano confermate sin tanto che non saranno proposte per tre anni in capitoli che si faranno et il presente s'intenda per il primo anno cominciato e che non habbino valore di lege, né si possa domandare la confirmatione della Sede Apostolica d'esse constitutioni sin tanto che non sarà passato il triennio, qual hoggi comincia, e fra tanto che siano reviste dalli reverendi padri vocali quali staranno a Genova.

Atti capitolari

....
[f. 7r] Fu ordinato che i diffinitori possano essere confermati sino al terzo anno.

...
[f. 7r] È stato proposto che si deve dare facoltà a tre diffinitori più vicini al luogo dove starà il molto reverendo padre nostro generale, quali insieme con sua paternità molto reverenda habbino autorità d'accettar quelli che *infra annum* vorranno entrare nella nostra religione, e basti che prestino il suo consenso per lettere. I voti furono favorevoli, massime dovendo ciò prima essere approvato dalla Sede Apostolica.

Proponendosi che si haveva da procurare la spedizione di privilegi concessi dalla felice memoria di papa Gregorio XIII, ovvero d'aspettare da papa Sisto quinto la concessione di privilegi di reverendi padri Theatini, fu ordinato che si procuri d'ottenere i primi e, quelli ottenuti, procurar anco d'ottenere i secondi, e per ispedire le bolle sia in arbitrio del molto reverendo padre nostro generale tassare i luoghi secondo la loro possibilità.

...
[f. 7r] Fu ordinato ch'intorno al canto si osservi la nova constitutione; e che sia in arbitrio del molto reverendo padre nostro generale di dare, finito il capitolo, a ciascuno quel termine che gli parerà, et al suo arbitrio castigare li disubedienti.

[f. 7v] Che niuno si faccia radere.

1589

[Santa Croce di Triulzio, 16 aprile]

Ordini

[f. 59v] Fu proposto se si può eleggere in preposito alcuno che non sia vocale. Fu risoluto che si con i voti favorevoli.

Fu dichiarato che i prepositi o rettori dicano la sua colpa al molto reverendo padre nostro generale et al visitatore alla presenza de vocali, se ve ne saranno, et de altri all'arbitrio del padre generale o visitatore.

Fu proposta che forma si deve tenere in accettare i novitii conforme alla bolla et dichiarazione al nostro Signore Sisto quinto, qual dichiarazione fu letta pubblicamente. Fu risoluto che non s'accettino novitii né all'habito, né alla probatione se non al capitolo generale, qual si fa ogni anno al tempo solito, e nella dieta, che si sol fare *infra annum*, quando occorre per bisogno della Congregatione.

Quanto al parar delle chiese il giorno delle feste proprie fu risoluto che si remetesse alla prudenza de superiori de luoghi e che si servi la mediocrità.

Fu proposto che non si possa havere se non una zimarra per ciascuno, qual debba servire per l'estate e per l'inverno e, subito publicato questo ordine, ogniuno presenti quello che hanno di più al preposito o al rettore et i prepositi e rettori presentino quelli channo di più al molto reverendo padre nostro generale o visitatore alla prima visita. Fu accettata la proposta.

Che subito finito il capitolo si essequisca quanto fu altre volte ordinato, cioè che ogni preposito e rettore habbi copia delli ordini del capitolo prossimo per publicarli subito che saranno a suoi luoghi et che i visitatori siano ubligati mandarne copia alli luoghi

soggetti alla sua visita, a quelli però che non saranno stati a capitolo.

Fu ordinato conforme alle bolle di sua Santità che niuno s'accetti senza lettere del suo superiore o visitatore; quelli che saranno superiori di luoghi non s'accettino senza la causa urgente.

Fu ordinato che chi andava a visitar donne, o parlava con donne senza necessità o senza licenza del loro superiore siano, se sono sacerdoti, privati un anno della voce attiva conventuale, se l'hanno solo nel convento, o capitulare, se sono di capitolo; i chierici siano castigati all'arbitrio del superiore.

Che non sia lecito a niuno de superiori scriver lettere a sudditi d'altri superiori e che i superiori siano obbligati a leggere tutte le lettere, che scrivono i suoi sudditi et che gli son scritte, et che non si scrivino lettere a secolari senza causa legitima, massime a donne, e scrivendo a sudditi d'altri per causa legitima, s'indirizzino le lettere in mano de superiori; i contrafacienti siano castigati all'arbitrio de superiori.

Che niuno possa donar cosa alcuna a fratelli senza licenza del molto reverendo padre nostro generale, ma, volendo donare, si mandi al superiore del luogo, qual sia ubligato a convertire quelle istesse cose per utile di quel luogo, né manco si possa donare ad altri fuori della religione, eccettuati i benefattori di essa.

Fu ordinato che, scrivendosi al molto reverendo padre nostro generale et ad altri superiori come il vicario generale o visitatori, nel sottoscriversi ciascuno dica servo e figliuolo in Christo alli uguali et minor fratello in Christo; il superiore, scrivendo a suoi sudditi, si sottoscrivi servo in Christo. Nelle soprascrittioni si servi la constitutione fatta alli 8 di maggio 1585.

Fu ordinato chi dirà a niuno messere tale, basi la terra.

Quanto alle constitutioni furono approvate per il 2° anno, ma che ciascuno eseguisca quanto fu ordinato l'anno passato et che il molto reverendo padre generale le faccia rivedere quanto alla lingua latina da duoi padri vocali a suo arbitrio.

Atti capitolari

...
[f. 8v] Per osservatione della constitutione fatta l'anno passato alli 3 di maggio furono domandate a tutti i padri vocali le loro legitime.

...
[f. 8v] Fu ordinato che le constitutioni nove si discutino in questo anno et che si possa eleggere in prepositi etiamdico quelli che non sono vocali, havendo però riguardo a quelli che sono più osservanti di voti e delle constitutioni.

1590

[San Maiolo di Pavia, 7 maggio]

Atti capitolari

...
[f. 11r] Fu ordinato che il numero di padri vocali non ecceda la terza parte di sacerdoti della nostra religione, né sia minore della quarta parte.

...
[f. 11r] Fu ordinato ch'il molto reverendo padre, qual sarà stato generale, habbi a sedere immediate duopo il vicario nel tempo che si fa capitolo, nei collegii duopo il padre preposito e nelle rettorie duopo il rettore.

...
[f. 11r] Fu ordinato ch'il molto reverendo padre generale, ch'il padre vicario e visitatori siano tenuti a render conto della sua amministrazione in mano del novo generale o de novi consiglieri.

...
[f. 11v] Fu ordinato che non s'accetti niuno né all'habito, né alla probatione ch'habbino padre o madre poveri, se non daranno segurtà idonea che la Congregatione non sentirà mai danno per haver a sovenire a detti suoi parenti. Sia però in arbitrio del mol-

to reverendo padre generale, consiglieri e diffinitori sopra ciò a dispensare secondo l'occorrenze.

...
 [f. 12v] Trattandosi se si dovesse proibire che gli orfani non vadano alla cerca fuori della città e vi si mandino se non huomini fatti, fu risoluto che per questo anno si vada efficacemente persuadendo e consigliando di levar via questo uso e servendosi di huomini mercenarii, senza però venire in dispartire de protettori et avvertendo a non danneggiare le case notabilmente.

...
 [f. 12v] Fu ordinato che non si faccia stampare cosa alcuna senza l'approbatione di quelli che saranno deputati dal capitolo generale. Che si osservi inviolabilmente la constitutione, qual vole che i durino tre anni solo in un luogo, che la detta constitutione non si habbi ad estendere alle rettorie.

...
 [f. 12v] Essendo proposto di trovare un luogo, dove si trattenghino per qualch'anno i novitii, quali usciranno dal novitiato, sotto la custodia di un padre, che gli confermi ne la disciplina e dove possono attendere al studio, fu risoluto che per questo anno s'habbia consideratione a trovar luogo idoneo e tra tanto si distribuiscano per i luoghi et collegii, dove si scopre maggior osservanza, nei quali se gli assegni uno, che resti come suo maestro e gli faccia osservare al possibile gli ordini del novitiato.

Fu proposto se è espediente che non si vada a morto, salvo dal parochiano, riservando l'arbitrio di padri prepositi e rettori cerca i defonti che moiono et hanno da essere sepolti nella parochia.

1591

[SS. Giacomo e Filippo di Vicenza, 28 aprile]

Atti capitolari

...
 [f. 16r] Al dì 2 detto essendo state lette le constitutioni gene-

riche et specifiche, con le pene de transgressori di esse, furono approvate da tutto il capitolo et fu data facultà che il molto reverendo padre generale le potesse fare stampare privatamente al possibile et fu concluso che si mettessero in uso, non però prima che il capitolo della libertà di poter fare in esse più matura consideratione, prima che si impetri la confirmatione della sedia apostolica, il che tutto fu fatto in essecutione di quanto fu ordinato nel capitolo nostro del 1588 nel fine, et del 1589 non lontano dal fine, et del 1590 nel fine.

...

[f. 18r] Circa gli obblighi di messe et offitii, che alla giornata sono proposti a nostri luoghi, fu determinato che il padre generale potesse disporre, perché l'emolumento sia equivalente al obbligo, et che il capitale s'impieghi per la entrata annuale.

...

[f. 18v] Circa i privilegi de padri Teatini fu concluso che, havendo tanti consulti in favore nostro, i quali sono riposti nel archivio, si metteno in pratica et in essecutione, almeno in foro conscientiae, et di fare un libro, nel quale si registrarono detti privilegi et consulti.

...

[f. 18v] Al dì detto il padre generale intimò che sotto pena di privatione di voce attiva e passiva niuno si faccia dottorare senza licenza di esso padre generale et del capitolo et quelli che non sono di capitolo siano puniti come trasgressori di obedientia et povertà ad arbitrio de superiori.

...

INDICE

<i>Introduzione</i>	p. I
<i>Acta Congregationis 1570-1580</i>	p. I
1571	p. 3
1572	p. 4
1573	p. 4
1574	p. 4
1576	p. 5
1578	p. 6
1579	p. 7
1580	p. 8
<i>Atti dei Capitoli generali 1581-1591</i>	p. 10
1581	p. 10
1582	p. 14
1583	p. 14
1584	p. 15
1585	p. 15
1586	p. 17
1587	p. 19
1588	p. 21
1589	p. 23
1590	p. 25
1591	p. 26

tipolitografia emiliani - rapallo